



## LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.  
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

### Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro  
Dott. Matteo Marmioli - Consulente del Lavoro  
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

### Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro  
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro  
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14  
42124 REGGIO EMILIA (RE)  
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3  
43121 PARMA (PR)  
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351  
Mail [labour@labourconsulting.com](mailto:labour@labourconsulting.com)  
Pec [labourconsulting@legalmail.it](mailto:labourconsulting@legalmail.it)  
Web [www.labourconsulting.com](http://www.labourconsulting.com)

**Ai Clienti in indirizzo**  
**Loro sedi**

Parma-Reggio Emilia, 20.06.2022.

**Oggetto: misure anticontagio Covid – novità del PROTOCOLLO PARTI SOCIALI del 30.6.2022.**

Spett.li Clienti,

con riferimento al Protocollo anti-Covid in oggetto, che succede a quello del 6.4.2021 di cui abbiamo trattato nelle ns. precedenti NL, le parti hanno dato nuovi indirizzi finalizzati ad aggiornare i protocolli aziendali nelle situazioni lavorative / luoghi di lavoro (ad esclusione degli ambienti sanitari), nei quali la catena del contagio deve essere contrastata. Sono quindi state riviste e andranno recepite, le misure di prevenzione del contagio. In questa NL diamo cenni delle principali misure, suggerendo ai Clienti di interfacciarsi con i propri consulenti per la sicurezza e medici competenti, al fine della esaustiva presa in carico degli adempimenti (aggiornamento DVR).

Un primo elemento riguarda le mascherine. Solo le mascherine FFP2 vengono raccomandate quali “presidio importante” negli ambienti chiusi, ove si lavori in compresenza (pur salve le ulteriori misure di prevenzione quali arieggiamento dei locali e l’installazione di barriere fisiche - es. pannelli di plexiglass), nei casi in cui la distanza interpersonale tra i lavoratori sia inferiore ad 1 metro, in presenza di lavoratori fragili e, ove si lavori a contatto con il pubblico e non sia possibile installare barriere fisiche (es. pannelli di plexiglass).

Il comma 2 dell’art. 6 del Prot. Cit. però aggiunge un passaggio fondamentale: “su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili”. Pare quindi di poter considerare l’uso delle FFP2, sostanzialmente obbligatorio, nei casi sopra indicati, pur previo parere in tal senso del medico competente o del RSPP. Una nota. Le mascherine chirurgiche escono quindi di scena.

Le parti sociali hanno quindi individuato e condiviso misure di tutela di base, lasciando al datore di lavoro la possibilità di integrarle, secondo il c.d. “principio di precauzione”, in base alle particolarità organizzative proprie e sentito il parere del medico competente o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e, si ritiene, coinvolgendo l’RLS. Questo principio, a parere di chi scrive, riconduce alla filosofia dell’art. 2087 c.c.<sup>1</sup>. Il protocollo aziendale anti covid, sarà quindi basato sulla valutazione datoriale, con evidente responsabilità di questi, in caso di mancata adozione di misure di prevenzione adeguate.

**Informazione obbligatoria:** il datore di lavoro deve informare tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e delle misure precauzionali da adottare (es. inibendo l’ingresso a chi abbia i sintomi del Covid o temperatura oltre i 37,5°). L’informazione dovrà essere rapportata alle mansioni svolte ed al contesto lavorativo evidenziando il complesso delle misure previste per i lavoratori (specificamente in merito ai DPI previsti).

**Adempimenti datoriali.** Permangono obblighi afferenti l’osservanza delle precauzioni igieniche personali, la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, tenendo conto di quanto prevede la circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020,

<sup>1</sup> L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

prot. n. n. 17644 e il Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021. A fine turno la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse e attrezzature di lavoro ad uso promiscuo vanno sanificati con adeguati detergenti sia negli uffici che nei reparti produttivi. In tutti gli ambienti di lavoro vanno adottate misure che consentono il costante ricambio dell'aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata

In caso di persona risultata positiva al COVID, andrà effettuata la sanificazione e la pulizia dei locali ove questa abbia lavorato / sostato negli stessi, nonché la loro ventilazione.

Altri obblighi datoriali:

- Il datore di lavoro deve mettere a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili.
- Il datore di lavoro, su indicazione del medico competente o del RSPP, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi, può comunque individuare particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire la mascherina FFP2, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili; analoghe misure sono individuate anche nell'ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda.
- Grava sul datore di lavoro assicurare la disponibilità di mascherine FFP2.

Il datore di lavoro dovrà porre in essere misure di controllo e prevenzione di possibili contagi, disponendo il divieto di assembramenti negli spazi comuni, il contingentamento degli spazi, la limitazione del tempo di sosta, la ventilazione, la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera degli ambienti di lavoro, favorire lo scaglionamento di ingresso e uscita e favorire l'adozione dello smart working (ove la mansione sia compatibile).

Si ricorda infine il focus sulla sorveglianza sanitaria e la collaborazione con il medico competente. Nello specifico:

- il medico competente deve collaborare all'identificazione e l'attuazione delle misure di tutela succitate;
- dovrà svolgere la sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori fragili (art.83, D.L. n.34/2020);
- dovrà effettuare la visita medica prevista dall'art. 41, c.2, lett. e-ter del D.Lgs. n. 81/2008 (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi) dei lavoratori risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero prima del reinserimento lavorativo.

#### **GESTIONE DEGLI APPALTI**

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente laddove presente. L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp